

ALLEGATO A



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

Approvato con delibera consiliare n. 37 del 28 giugno 2010

INDICE

CAPO I

Istituzione e ambito di applicazione della Tariffa e soggetti tenuti al pagamento

- Art. 1 Istituzione della Tariffa
- Art. 2 Presupposto della tariffa
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Termini per l'applicazione della tariffa
- Art. 5 Superfici ed aree soggette a tariffa
- Art. 6 Superfici ed aree non soggette a tariffa

CAPO II

Determinazione della Tariffa

- Art. 7 Piano finanziario
- Art. 8 Articolazione della tariffa
- Art. 9 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 10 Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 11 La tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 12 Agevolazione a favore di soggetti in condizioni di grave disagio socio – economico
- Art. 13 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 14 Servizio raccolta verde e ramaglie
- Art. 15 Rifiuti assimilati avviati al recupero (utenze non domestiche)
- Art. 16 Tariffa giornaliera
- Art. 17 Manifestazioni, sagre, spettacoli, attrazioni e ambulanti occasionali

CAPO III

Comunicazioni – controlli – riscossione

- Art. 18 Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione / conduzione
- Art. 19 Verifiche e controlli
- Art. 20 Modalità di riscossione della tariffa e funzionario responsabile
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Norme di rinvio

CAPO IV

Disposizioni finali

- Art. 23 Norme finali

CAPO II

ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Art. 1 Istituzione della Tariffa

- 1) Nel Comune di San Pietro in Cariano è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 49 del D.Lgs n.22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, del DPR n. 158/1999 e successive modificazione e integrazioni, nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.
- 2) La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privata.
- 3) Essa comprende la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 22/1997 e successive modificazioni, oltre che dal regolamento comunale per la gestione del servizio.
- 4) La tariffa è determinata al fine di raggiungere la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, compresa la pulizia delle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
- 5) La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione.
- 6) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs n. 22/1997.
- 7) È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive variazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il soggetto gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti da detto ente.

Art. 2 Presupposto della Tariffa

- 1) Il presupposto per l'applicazione della tariffa è l'occupazione o conduzione di locali e/o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
- 2) Ai fini del precedente comma, le aree scoperte soggette a tariffa sono:

- le aree scoperte operative utilizzate dalle utenze non domestiche in modo autonomo e non occasionale per l'esercizio di una attività, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature;

- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione permanente di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente
- Ai fini dell'applicazione della tariffa si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora, a seguito di regolari controlli, anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo oppure vi sia la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.

3) Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per l'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.

4) L'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.

5) La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata in regime di privativa ed è estesa a tutto il territorio comunale.

6) Qualora il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito ed attivato, non venisse svolto nelle zone di residenza o di esercizio dell'attività, o venisse effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di servizio, ciò dovrà essere fatto constatare mediante diffida scritta regolarmente documentata da inviarsi al gestore del Servizio.

7) L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 3 Soggetti passivi

1) La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte costituenti presupposto ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia iniziale. È stabilito vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o conviventi e, comunque, tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

2) Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

3) Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione la tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della

famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4) Per le parti in comune di un condominio (art. 1129 codice civile) suscettibili di produrre rifiuti la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono le parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. Se gli occupanti o conduttori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione fiscale, la tariffa per le parti in comune precedentemente descritte è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo. La tariffa dovuta è associata ad un numero di persone così definito:

- fino a 38 mq. 1 persona
- da 39 mq a 52 mq 2 persone
- oltre 52 mq 3 persone

5) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune. Fermo restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate o occupate occasionalmente e comunque per periodi inferiori o uguali a 12 mesi, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento ed è associata ad un numero di persone così definito:

- fino a 38 mq. 1 persona
- da 39 mq a 52 mq 2 persone
- oltre 52 mq 3 persone

Art. 4 Termini per l'applicazione della tariffa

1) La tariffa è commisurata ad anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 2.

2) L'obbligazione al pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree e sussiste sino al termine del mese in cui è cessata tale occupazione, purché debitamente dichiarata con comunicazione di variazione di cui al successivo art. 18.

3) Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (variazioni delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), essi decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della variazione, se la denuncia è tempestiva e prodotta entro i termini di cui al successivo art. 18.

Art. 5 Superfici ed aree soggette a tariffa

1) La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è determinata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2) La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore o uguale oppure inferiore a 0,50 mq.

3) A formare la superficie utile concorrono, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse. La superficie tassabile delle aree scoperte operative è computata nella misura del 50%.

4) Sono soggette a tariffa, relativamente alle aziende agricole e alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le seguenti superfici: uffici, sale di degustazione, di vendita e simili, servizi igienici, magazzini e depositi prodotti finiti, aree scoperte operative aventi destinazione corrispondente a quella dei locali tassabili.

5) Sono soggette a tariffa le superfici degli asili nido e delle scuole private.

6) Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad ufficio, mensa, spogliatoio, servizi e magazzini) qualora risulti impossibile determinare esattamente la superficie in cui si formano rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, si applica la riduzione delle metrature nella percentuale sottoindicata :

Falegnameria	50%
Autocarrozzerie	50%
Gommisti	50%
Autofficine riparazione autoveicoli	50%
Officine meccaniche	50%
Altre categorie	50%

7) Gli utenti, di cui alle categorie sopra individuate, per essere ammessi a beneficiare della riduzione, devono dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali presentando ogni anno la documentazione attestante il conferimento ai soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali.

8) Per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito nella L. 28/02/2008 n. 31, il Ministero della Pubblica Istruzione, provvede a corrispondere direttamente al Comune un importo forfetario in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica per il servizio raccolta, recupero e smaltimento rifiuti urbani, secondo criteri e modalità previsti dalla legge.

Art. 6 Superfici ed aree non soggette a tariffa

1) Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura, caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono suscettibili di produrre rifiuti o che, in ogni caso, non producono secondo la comune esperienza, una quantità di rifiuti in maniera apprezzabile. Tali caratteristiche devono essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o di cessazione o da idonea documentazione.

2) Ai sensi del precedente comma, non sono assoggettati a tariffa:

- i locali e le aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso e non allacciate ai servizi pubblici di rete;

- i depositi legna e ricovero attrezzi agricoli;
- per le aziende agricole i locali destinati alla lavorazione del prodotto e al confezionamento (es. essiccazione e stagionatura, silos e simili), le cantine, il locale di deposito botti ovvero tutti i locali non specificatamente indicati nell'art. 5 comma 4;
- le aree che costituiscono accessorio o pertinenze, escluse quelle adibite a qualsiasi uso, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi;
- le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1,50;
- le terrazze scoperte e simili;
- i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 giorni;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (es.: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione), ove non si abbia di regola presenza umana;
- locali o luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono;

3) Non si tiene conto, in relazione alle utenze non domestiche, delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa, devono tuttavia dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

4) Sono esclusi dal pagamento della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

5) Sono altresì escluse dalla tariffa i locali e le aree occupate e/o condotte dal Comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, o attività di pubblico interesse, gestite dal Comune medesimo in forma diretta o indiretta mediante soggetti senza finalità di lucro eccetto: l'Istituzione Comunale e la caserma utilizzata dal Comando Carabinieri.

CAPO II

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 7 Piano finanziario

- 1) L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi. La redazione del piano finanziario avviene ad opera del soggetto gestore della tariffa secondo le forme ed i contenuti indicati nel DPR n. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) In sede di approvazione annuale del piano finanziario il Comune, come stabilito dalla normativa di riferimento, tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, nonché della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- 3) Il piano finanziario è accompagnato da una relazione illustrativa dove il soggetto gestore dà spiegazione del modello gestionale ed organizzativo, dei livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, nonché della ricognizione degli impianti esistenti. Con riferimento al piano finanziario dell'anno precedente, il gestore stesso deve dare spiegazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati, con le relative motivazioni.
- 4) Sulla base del piano finanziario e della relazione illustrativa di accompagnamento, il Comune provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza (domestica e non domestica), delle modalità di gestione delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie.

Art. 8 Articolazione della tariffa

- 1) La tariffa di riferimento a regime è determinata in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal DPR n. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.
- 2) La tariffa esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari i cui costi restano a carico dei produttori ed utilizzatori.
- 3) I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) La tariffa è deliberata ogni anno dalla Giunta comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio annuale dell'ente.
- 5) La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica, è commisurata ai 365 giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.

6) Per la determinazione delle tariffe delle diverse tipologie di utenza, vengono applicati i coefficienti introdotti dal DPR n. 158/1999.

7) La Giunta Comunale, ai fini della determinazione della tariffa, annualmente, stabilisce:

- a) le voci di costo e relativa percentuale della parte da coprire con la quota fissa e della parte da coprire con la quota variabile;
- b) nell'ambito della parte fissa e della parte variabile, la percentuale a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche;
- c) i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), Kc (coefficiente potenziale di produzione), Kd (coefficiente di produzione in Kg/mq anno).

8) Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono utilizzate le quantità desunte dai coefficienti ministeriali introdotti con il DPR n. 158/1999.

Art. 9 Tariffa per le utenze domestiche

1) Per le utenze domestiche residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe familiare.

2) Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare regolarmente e tempestivamente al soggetto gestore i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi ed ai cambi di residenza.

Art. 10 Classificazione delle utenze domestiche

1) Sono utenze domestiche ordinarie (Udo), le abitazioni di dimora abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente del comune.

2) Sono invece utenze domestiche non ordinarie (Udno) le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, nonché le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero), oppure dimoranti per lavoro o altri motivi in diversa località.

3) Per le utenze domestiche ordinarie (Udo), il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1 gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica.

4) Per le utenze domestiche non ordinarie, e allacciate agli impianti a rete (es. acqua; gas ;energia elettrica), viene associato il numero di persone indicato nella denuncia o, in assenza, viene associato un numero di persone così definito:

- fino a 38 mq. 1 persona
- da 39 mq a 52 mq 2 persone
- oltre 52 mq 3 persone

5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa della superficie a tal fine utilizzata è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie medesima. Qualora, la superficie dell'attività economica e professionale sia indistinta rispetto a quella destinata alla civile abitazione, si considera una superficie minima di 10 mq..

6) Le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel comune, costituite da garages o cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette all'intera tariffa.

Art.11 La tariffa per le utenze non domestiche

1) La classificazione delle utenze non domestiche viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice Istat dell'attività e/o a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.

2) I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, sono classificate come disposto nelle tabelle previste dal metodo normalizzato approvato con DPR n. 158/1999.

3) I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR n. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

4) Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (centri commerciali, ecc.) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.

5) La tariffa applicabile per ogni attività è unica, salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.

6) Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte siano svolte più attività economiche, la tariffa attribuita sarà quella dell'attività prevalente in base alla superficie, salvo che non sia possibile distinguere le superfici utilizzate per ogni singola attività autonomamente rilevante, e in tal caso si applica la categoria più conveniente al contribuente.

7) La non utilizzazione e la non predisposizione all'uso vanno indicati nell'autodichiarazione o denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, salvo accertamento da parte del soggetto gestore.

Art. 12 Agevolazioni in favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico

1) Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.

2) Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica

richiesta ai competenti uffici comunali, che la vaglieranno e assumeranno tutti i provvedimenti per l'esonero dal pagamento del servizio.

Art. 13 Agevolazioni e riduzioni tariffarie

1) Le utenze domestiche hanno diritto all'applicazione di una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa pari al 40% per l'utilizzo del digestore ed al 30% per l'utilizzo della buca, qualora dimostrino di adottare idonei sistemi di autosmaltimento della frazione umida;

2) Le utenze hanno diritto all'applicazione di un una percentuale di riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa nel caso di abitazioni tenute a disposizione da soggetti, titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:

- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;

3) Le autodichiarazioni relative al presente articolo vanno presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del ruolo di riferimento e, qualora non vi siano modifiche, non vanno presentate per gli anni successivi.

4) Le agevolazioni del presente articolo, se richieste nella denuncia originaria, vengono applicate dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio occupazione.

5) Le riduzioni non sono cumulabili e si applica quella più vantaggiosa per l'utente.

Art. 14 – Servizio raccolta verde e ramaglie

1) Il servizio di raccolta a domicilio della frazione verde e ramaglie viene effettuato solo a pagamento. Il servizio viene attivato a richiesta dell'utente e comporta il pagamento di una quota annuale fissa per numero di bidoni richiesti. Può essere previsto il pagamento di un importo ridotto, qualora l'attivazione venga richiesta dopo il 30 giugno o la cessazione del servizio venga inoltrata dall'utente con comunicazione presentata al protocollo comunale entro il 30 giugno. L'ammontare della quota e della eventuale riduzione vengono fissate annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

2) Lo smaltimento della frazione verde e ramaglie effettuato dagli utenti tramite l'isola ecologica comunale non comporta invece alcun aggravio di costo rispetto alla somma già posta a carico come tariffa rifiuti ordinaria.

ART. 15 RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO -(Utenze non domestiche)

1) Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico da lavorazioni industriali, artigianali, dalle attività commerciali e di servizio.

2) Naturalmente restano urbani i rifiuti non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici, magazzini) prodotti da utenze non domestiche che producono rifiuti speciali o non assimilabili.

3) Sono assimilati per qualità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 18. Comma 2. lettera d) del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni intervenute) i rifiuti di cui al punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/7/84, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal D.Lgs 22 / 97 e successive modificazioni, (Tabella 1).

4) Sono assimilati per quantità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 18. Comma 2. lettera d) del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni intervenute) i rifiuti producibili annualmente dell'utente con riferimento al coefficiente Kd (coefficiente di produzione in Kg / mq anno) stabilito annualmente dalla Giunta Comunale come previsto dall'art. 8 precedente. Nel caso in cui i rifiuti prodotti dall'utente superino la soglia sopra indicata è facoltà dell'Ente provvedere alla raccolta e allo smaltimento degli stessi.

5) Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi del comma precedente, che dimostri, mediante idonea documentazione di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della Tariffa (ex art. 49 D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 – comma 14, così come specificato dal D.P.R. 158/99 all'art 7) . La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo, per la sola parte variabile della Tariffa e fino alla concorrenza massima della stessa.

6) Sulla parte variabile della Tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, determinato dal Comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero, mediante idonea documentazione. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando il coefficiente (Kd coefficiente di produzione in Kg / mq anno), previsto per le utenze non domestiche dal DPR n. 158 del 27 aprile 1999 e stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 16 Tariffa giornaliera: mercati

1) Le superfici occupate da banchi di mercato sono soggette al pagamento della tariffa di cui alle categorie 16 e 29 previste dall'allegato al DPR n. 158/1999, maggiorate del 50% e rapportata al periodo di effettiva occupazione.

2) Non si fa luogo ad addebito o rimborso della tariffa quando l'importo in questione, al netto di IVA, risulta inferiore alla somma minima iscrivibile a ruolo.

Art. 17 Manifestazioni, sagre, spettacoli, attrazioni e ambulanti occasionali

1) Per la copertura dei costi di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, viene istituita, a carico degli organizzatori – richiedenti, una tariffa giornaliera forfettaria differenziata nelle seguenti categorie:

- a- Sagre, manifestazioni, spettacoli e attrazioni senza scopo di lucro
- b- Sagre e manifestazioni con somministrazione di cibi e bevande
- c- Sagre e manifestazioni senza somministrazione di cibi e bevande
- d- Spettacoli e attrazioni senza somministrazione di cibi e bevande
- e- Ambulanti occasionali che somministrano cibi e bevande

f- Ambulanti occasionali che non somministrano cibi e bevande

2) La tariffa sopraindicata verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

3) Non si fa luogo ad addebito o rimborso della tariffa quando l'importo in questione, al netto di IVA, risulta inferiore alla somma minima iscrivibile a ruolo.

CAPO III

COMUNICAZIONI - CONTROLLI - RISCOSSIONE

Art. 18 Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione

1) I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al soggetto gestore del servizio l'inizio o la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune.

2) Nel caso di variazioni (variazioni delle superfici, destinazione d'uso dei locali ed aree scoperte ecc.), l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione nei termini e secondo le modalità di cui al precedente comma, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

3) La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

4) La comunicazione tempestiva ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la variazione, e fino al termine del mese in cui è cessata tale occupazione. La cessazione o variazione nel corso dell'anno può dare diritto al rimborso / sgravio di quota parte della tariffa.

5) In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione entro il termine di cui al comma 1, l'intestatario rimane obbligato fino a quando non subentra un nuovo occupante/conducente/detentore o fino a quando dimostri di aver comunque cessato l'occupazione/detenzione/conduzione. Per aver diritto al rimborso/sgravio spetta al richiedente dimostrare che è subentrato un nuovo occupante/detentore, che abbia presentato regolare denuncia per i locali/aree che hanno fatto scaturire l'obbligazione. . Tale diritto, comunque, si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata utile per il saldo dell'annualità cui la richiesta di sgravio o il rimborso si riferisce.

6) In caso di mancata presentazione della comunicazione di variazione entro il termine di cui al comma 1, l'intestatario rimane obbligato fino a quando non dimostri, mediante idonea documentazione, il verificarsi della variazione. L'eventuale diritto al rimborso / sgravio si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata utile per il saldo dell'annualità cui la richiesta di sgravio o il rimborso si riferisce.

7) Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare i locali già assoggettati a tariffa

hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. L'ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza (compresa la cessazione), della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della tariffa. L'ufficio anagrafe deve altresì comunicare periodicamente al soggetto gestore della tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti.

8) Il gestore potrà intervenire direttamente nella variazione degli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (es.: anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, catasto elettrico, ecc.) provvedendo in quest'ultimo caso, a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

9) Non si fa luogo a rimborso / sgravio della tariffa quando l'importo in questione, al netto di IVA e addizionale provinciale, risulta inferiore all'importo minimo previsto per l'iscrizione a ruolo della somma dovuta.

Art. 19 Verifiche e controlli

1) Il gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui al precedente articolo.

2) In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati od elementi che determinino un maggiore importo della tariffa, o in caso di assenza della denuncia di attivazione dell'utenza, il Comune effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.

3) Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni, fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune , procede alla riscossione sulla base degli elementi indicati nella denuncia.

4) In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta denuncia, di cui ai commi precedenti, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della tariffa, il Comune ha la facoltà di:

a) invitare l'utente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

b) in caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici. Il gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 (cinque) giorni prima al

domicilio dell'interessato. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire apposito documento di riconoscimento.

c) utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (anagrafe ed uffici comunali, camera di commercio, conservatoria dei beni immobiliari, ufficio del territorio, ecc.).

d) In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 del Codice Civile.

5) Dall'esito delle verifiche e dai controlli effettuati, ove comportino l'applicazione della tariffa a nuovi utenti, o la modifica della tariffa applicata, viene inviata agli interessati apposita e ulteriore comunicazione.

In mancanza di dati certi per le utenze domestiche, la comunicazione suddetta farà riferimento ai seguenti parametri:

- per i nuclei anagraficamente residenti in abitazioni di cui non si conosca la superficie, la stessa verrà determinata, fino a diversa comunicazione dell'utente o a diverso accertamento:

per n. 1 componente la superficie attribuita sarà pari a mq. 38

per n. 2 componenti la superficie attribuita sarà pari a mq. 52

per n. 3 componenti la superficie attribuita sarà pari a mq. 66

per n. 4 componenti la superficie attribuita sarà pari a mq. 80

per n. 5 componenti la superficie attribuita sarà pari a mq. 94

per n. 6 ed oltre componenti la superficie attribuita sarà pari a mq. 108

- per abitazioni dove il nucleo non è anagraficamente residente, la superficie verrà determinata, fino a diversa comunicazione dell'utente o a diverso accertamento, prendendo a riferimento quella prevista nella tabella sopra indicata per i 6 componenti.

6) Nel caso in cui l'utente ritenga opportuno fare presenti eventuali elementi di discordanza nell'accertamento compiuto può, presentarsi presso il Comune competente all'applicazione della tariffa, ovvero inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso. Queste ultime, ove riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

7) Il Comune provvede, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, per le violazioni intervenute entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della denuncia di inizio occupazione o di variazione, ovvero dalla data di comunicazione di cui al punto 5, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente e delle sanzioni previste al successivo art. 21.

Art. 20 Modalità di riscossione della Tariffa e Funzionario responsabile

1) L'ente soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. Ove non diversamente disposto la riscossione volontaria potrà avvenire o direttamente mediante emissione di bolletta, ovvero tramite ruolo affidato all'agente

delle riscossioni, ovvero mediante affidamento a soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs. n° 446/97.

2) Al controllo ed all'esatta e puntuale applicazione dell'attività di gestione della tariffa effettuata dal soggetto gestore, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto un funzionario responsabile dell'amministrazione comunale.

Art. 21 Sanzioni

1) In caso di omessa e infedele denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione di cui all'art. 19, ad emettere, per ogni singolo anno accertato, il relativo atto per il recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- omessa denuncia 50% (minimo euro 50,00)
- infedele denuncia 30% (minimo euro 25,00)

2) Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal Responsabile del Servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, l'indicazione dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa, nonché la destinazione d'uso delle aree medesime, l'indicazione dei periodi in cui la tariffa si sarebbe dovuta applicare e l'indicazione delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art. 22 Norme di rinvio

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 22/1997 e nel DPR n. 158/1999 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Norme finali

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2) E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2010.

TABELLA 1

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI: condizioni qualitative

Abbiamo una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque siano costituiti, da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
- Cassette, pallet
- Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle e similpelle
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- Rifiuti ingombranti
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
- Scarti vegetali in genere (erbe fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Accessori per l'informatica
- Gomma o caucciù in polvere o ritagli.